

1. Conclusione del contratto

- 1.1 Per tutte le nostre ordinazioni vigono le presenti condizioni di acquisto. La conclusione di contratti da parte nostra è soggetta all'espressa condizione dell'approvazione da parte del fornitore delle presenti condizioni di acquisto nel loro complesso; l'accettazione del nostro ordine da parte del fornitore rappresenta un'approvazione delle presenti condizioni di acquisto nel loro complesso. Le condizioni di fornitura del fornitore sostituiscono le nostre condizioni generali di contratto, soltanto se noi lo conferriamo espressamente per iscritto.
- 1.2 Le nostre condizioni di acquisto vigono anche nel caso in cui, a conoscenza di condizioni del fornitore opposte o divergenti dalle nostre condizioni di acquisto, accettiamo la fornitura del fornitore senza riserve.
- 1.3 Le nostre condizioni di acquisto vigono anche per le forniture future.
- 1.4 Siamo obbligati giuridicamente, anche riguardo all'entità e all'oggetto della fornitura soltanto attraverso il nostro ordine scritto. Non siamo più vincolati al nostro ordine, se entro 14 giorni, calcolati dalla data del nostro ordine, non riceviamo da parte del fornitore l'accettazione scritta dell'ordine, con conferma di prezzo e tempo di fornitura, in conformità al nostro ordine.
- 1.5 I disegni allegati alle ordinazioni vigono esclusivamente. Il fornitore è tenuto a controllare questa documentazione allegata all'ordinazione nel caso di ogni ordinazione od ordinazione con consegna a richiesta.
- 1.6 Nel caso di ordinazioni quadro, queste non obbligano all'acquisto di merce; soltanto le nostre singole ordinazioni con consegna a richiesta sono offerte vincolanti per l'acquisto di determinata merce.
- 1.7 Gli accordi accessori, le integrazioni o le modifiche ci obbligano soltanto se li abbiamo confermati per iscritto. Anche una deroga da questo obbligo della forma scritta necessita della forma scritta.
- 1.8 La forza maggiore, gli scioperi, le catastrofi naturali, le agitazioni, le disposizioni e le misure delle autorità ecc. come anche le interruzioni dei trasporti, le serrate, la mancanza imprevista di materie prime, di materie ausiliarie, di energia o di lavoratori, altre interruzioni dell'esercizio nell'ambito dei nostri fornitori o impedimenti dell'esercizio non imputabili a noi, che comportano un'interruzione o una limitazione della nostra produzione o che ci impediscono la presa in consegna pattuita della merce ordinata, ci liberano per la loro durata e nella misura del loro effetto dai nostri obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il fornitore, se non siamo in condizione di eliminare queste interruzioni con mezzi ragionevolmente esigibili.

2. Prezzo

Il prezzo prestabilito nell'ordinazione vale come prezzo fisso per l'intera durata del rapporto contrattuale. Senza diversa pattuizione scritta, il fornitore sostiene tutte le spese accessorie (come ad esempio le spese di imballaggio, trasporto e assicurazione, le spese per i permessi di importazione/esportazione, per la certificazione e altre eventuali spese), gli emolumenti, le tasse, i dazi, nonché tutti gli altri tributi e le ulteriori spese connessi con la fornitura al luogo di fornitura.

3. Fornitura e tempo di fornitura

- 3.1 La fornitura deve corrispondere nell'esecuzione, nell'entità e nella suddivisione all'ordinazione, in particolare ai campioni approvati ed essere eseguita entro i termini. Con la scadenza del termine di consegna il fornitore cade automaticamente in mora, senza la necessità di un'interpellazione. Non siamo tenuti ad accettare forniture parziali e plurime non pattuite per iscritto.
 - 3.2 Gli utili e i rischi passano a noi soltanto dopo lo scarico in occasione del ricevimento della merce da parte nostra sul luogo della fornitura.
 - 3.3 Se il fornitore si trova in mora con una fornitura o in caso di inadempimento totale o parziale, il fornitore è tenuto a risarcirci il danno derivante da ciò. Siamo in ogni caso autorizzati, senza la necessità della dimostrazione di un danno e indipendentemente dall'esistenza di una colpa del fornitore, ad esigere per ogni settimana compiuta del ritardo un importo pari all'ammontare dell'1% del valore della fornitura arretrata, fino ad al massimo il 5% di tale valore. Siamo inoltre autorizzati a fare valere un danno di ritardo maggiore, computando questo importo. Noi siamo tuttavia anche autorizzati a procedere secondo gli altri diritti legali in materia di mora, in particolare a recedere dal contratto ed esigere il risarcimento dei danni dopo la fissazione infruttuosa di un termine congruo.
- 4. Condizioni di pagamento**
- 4.1 Le fatture e gli altri giustificativi devono essere presentati indicando il giorno della fornitura, il nostro numero d'ordine e il numero del disegno con l'indice della merce fornita in doppia copia, la seconda chiaramente contraddistinta come tale.
 - 4.2 Il pagamento avviene a nostra scelta entro 14 giorni con la detrazione di uno sconto del 3% o entro 30 giorni al netto, calcolato dal momento della ricezione della fattura o della merce e ad essere determinante è il momento della seconda ricezione. La messa in mora presuppone l'interpellazione del fornitore, tuttavia si verifica al più presto 45 giorni dopo la ricezione della fattura e in nessun caso prima della scadenza di 45 giorni dalla ricezione della merce.
 - 4.3 Senza il previo consenso scritto il fornitore non è autorizzato a cedere i suoi crediti nei nostri confronti o a farli riscuotere da terzi.
 - 4.4 Fino all'eliminazione dei vizi alla merce di una fornitura siamo autorizzati a trattenerne il pagamento del tutto o in parte; è permesso trattenerne almeno il doppio dell'importo necessario per l'eliminazione del vizio. Inoltre possiamo avvalerci dei diritti legali di rifiutare la prestazione.
 - 4.5 Il nostro pagamento non significa che le forniture e le prestazioni siano avvenute a norma di contratto. Ci riserviamo tutti i diritti, in particolare i diritti legati alla garanzia per i difetti.
 - 4.6 Il fornitore non è autorizzato a compensare con i nostri crediti o a rifiutare o trattenerne le sue prestazioni, a meno che i crediti o le rivendicazioni del fornitore sono indiscusse o passate in giudicato.

5. Difetti della fornitura

- 5.1 Il fornitore dispone di un controllo della merce in uscita. La merce fornita è esaminata nel nostro controllo di entrata secondo il sistema AQL o attraverso un altro sistema di controllo della merce in entrata. Nel caso di prime forniture, la fornitura deve essere accompagnata da un verbale di controllo del primo campione/della prima fornitura.
- 5.2 Dopo la ricezione della merce esamineremo se la merce corrisponde alla quantità ordinata e se esistono danni da trasporto riconoscibili da fuori o errori palesi. Se in occasione degli esami di cui sopra scopriamo un danno o un errore, lo denunceremo entro 14 giorni civili dalla ricezione della merce. Se un difetto si palesa successivamente, lo denunceremo entro 14 giorni civili dalla sua scoperta. Non siamo tenuti a eseguire un esame di entrata più approfondito. Se la denuncia di un difetto non avviene entro i termini sopra indicati, non perdiamo i nostri diritti legati alla garanzia per difetti, tuttavia sosteniamo gli eventuali costi aggiuntivi dovuti alla denuncia dei vizi ritardata.
- 5.3 L'obbligo di garanzia (compreso il risarcimento dei danni) e la responsabilità del fornitore corrispondono come minimo all'entità della regolamentazione di legge. In ogni caso il fornitore risponde per tutti i difetti della cosa e i vizi giuridici della merce fornita, per la mancanza delle qualità promesse o necessarie per l'utilizzo previsto nonché per la violazione dei doveri contrattuali accessori di diligenza e di informazione.
- 5.4 Il termine di prescrizione per tutti i diritti legati alla garanzia per difetti ammonta a 36 mesi, calcolato a partire dal giorno della ricezione della fornitura da noi, nella misura in cui la legge non preveda un termine di prescrizione più esteso. Il termine di prescrizione per i pezzi sostituiti o riparati inizia a decorrere di nuovo dal momento della fornitura del sostituto o del termine della riparazione.
- 5.5 Nel caso di resa di merce contestata e la fornitura di merce sostitutiva o riparata, il fornitore sostiene il rischio nonché tutte le spese di trasporto, tutti gli emolumenti, tutte le tasse e tutte le altre spese e tributi connessi. Il fornitore è tenuto a risarcire le spese che ci sorgono in seguito al riesame e allo scarto della merce difettosa. Questo vale anche quando un difetto occulto si manifesta soltanto dopo la presa in uso.
- 5.6 Per i prodotti da noi rivenduti senza modifiche essenziali, il fornitore ci libera completamente alla prima richiesta dalle pretese di garanzia derivanti dal diritto di compera e dalle pretese in materia di responsabilità del prodotto e del produttore. In tutti gli altri casi il fornitore ci libera completamente dalle pretese di garanzia derivanti dal diritto di compera e da tutte le pretese in materia di responsabilità del prodotto e del produttore nella misura in cui tali pretese sono imputabili alla merce fornita dal fornitore. Nella misura in cui in caso di escussione rispondiamo per garanzia o risarcimento dei danni nei confronti di terzi, il fornitore è tenuto a rifondere i nostri danni e le nostre spese, comprese le spese legali effettive.
- 5.7 Gli obblighi del fornitore derivanti da questa cifra 5.6 sussistono anche dopo la scadenza dei termini per la garanzia e la prescrizione esistenti tra noi e il fornitore e sono esclusi soltanto, se noi siamo escussi soltanto perché abbiamo concesso a terzi una garanzia eccedente le regole legali. Possiamo escutere il fornitore nei casi indicati alla cifra 5.6 anche davanti al relativo tribunale estero, davanti al quale veniamo escussi noi da un terzo.
- 5.8 Nella misura in cui siamo costretti al richiamo a causa di un errore per il quale ad essere la causa è la merce del fornitore o l'esecuzione di un richiamo è nell'interesse del fornitore, il fornitore è tenuto a sostenere le spese. Se le spese sono causate da noi responsabili, questi rispondono solidalmente nei nostri confronti.
- 5.9 Noi come anche i nostri clienti siamo autorizzati, dopo previo annuncio, a informarci a intervalli adeguati durante i consueti orari di lavoro nell'area di produzione e nei luoghi di produzione del fornitore riguardo allo svolgimento della produzione del prodotto e al rispetto degli obblighi

contrattuali del fornitore. Il termine di annuncio ammonta ad almeno 3 giorni lavorativi. In questo contesto teniamo conto della necessità di segretezza del fornitore. Il fornitore deve garantire che noi e i nostri clienti possiamo eseguire le misure elencate al § 5.9 anche presso i subappaltatori e i subfornitori del fornitore.

6. Mezzi di produzione e disegni

- 6.1 I mezzi di produzione quali i modelli, i campioni, gli attrezzi, le sagome, i disegni e simili, messi a disposizione da noi o eseguiti dal fornitore secondo le nostre indicazioni, non possono essere, senza il nostro consenso scritto, né venduti, concessi in pegno o altrimenti passati a terzi, né essere utilizzati in qualsivoglia modo per terzi o per gli scopi del fornitore. Lo stesso vale per gli oggetti prodotti con l'ausilio di tali mezzi di produzione.
- 6.2 Il fornitore è tenuto a conservare gratuitamente e accuratamente per noi le forme, gli attrezzi o simili, prodotti del tutto o in parte a spese nostre, e a garantire la loro utilizzazione in qualsiasi momento. Se gli attrezzi prodotti in parte a spese nostre, non garantiscono più la qualità richiesta, devono essere riparati o prodotti di nuovo a spese del fornitore. Nel caso di difficoltà di fornitura constatate da noi, siamo autorizzati a esigere la cessione gratuita dei pezzi di cui sopra, senza che sussista un diritto di ritenzione per il fornitore, e precisamente indipendentemente dal fatto che questi pezzi siano o no di nostra proprietà.
- 6.3 Dietro nostra richiesta, dopo l'esecuzione del nostro ordine, i mezzi di produzione messi a disposizione da noi o prodotti per nostro conto, devono essere restituiti o consegnati. Nel caso di accollo dei costi di produzione viene a crearsi comproprietà in rapporto alla partecipazione alle spese.
- 6.4 Le sagome sono messe a disposizione soltanto come sagome di controllo. Il fornitore provvede alla messa a disposizione di sagome da lavoro.
- 6.5 Il materiale da noi messo a disposizione del fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimane di nostra proprietà, deve essere marcato in modo chiaro e conservato separatamente e gratuitamente. L'elaborazione o la trasformazione con altri oggetti non appartenenti a noi avviene per noi. Il fornitore custodisce gratuitamente per noi una cosa nuova prodotta con materiale messo a disposizione da noi. Nella misura in cui il fornitore acquisisce proprietà attraverso l'elaborazione o la trasformazione del materiale messo a disposizione, già da adesso il fornitore ci trasferisce e ci passa questa proprietà, senza che per noi ne derivi un impegno; con il presente accettiamo questo trasferimento e passaggio.

Nel caso di elaborazione o trasformazione con oggetti non appartenenti al fornitore, ci spetta la comproprietà alla nuova cosa creata per l'ammontare del rapporto di valore tra il materiale messo a disposizione da noi ed elaborato e trasformato e il valore degli altri oggetti elaborati o trasformati al momento dell'elaborazione o della trasformazione. Nella misura in cui il fornitore acquisisce in questi casi la proprietà, già da adesso il fornitore ci trasferisce e ci passa la comproprietà a noi spettante, senza che per noi ne derivi un impegno; con il presente accettiamo questo trasferimento e passaggio.

Se il materiale messo a disposizione è mescolato o combinato in modo indivisibile con altri oggetti che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà alla nuova cosa in rapporto tra il valore del materiale messo a disposizione e quello degli altri oggetti mescolati o combinati al momento della mescola o combinazione. Se la mescola o la combinazione con una cosa del fornitore avviene in modo tale che la cosa del fornitore è da considerarsi cosa principale, è considerato pattuito, che il fornitore con il presente ci trasferisce la comproprietà pro quota alla nuova cosa in rapporto tra il valore del materiale fornito e gli altri oggetti mescolati o combinati al momento della mescola o combinazione. Accettiamo il trasferimento di proprietà.

Il fornitore non è autorizzato a disporre tramite negozi giuridici del materiale messo a disposizione da noi. Il fornitore deve informarci senza indugio per iscritto di un pignoramento, di un'inclusione nella massa fallimentare o di altre richieste o altri pregiudizi del materiale da noi messo a disposizione da parte di terzi, allegando le informazioni e i documenti necessari (ad es. verbale di pignoramento ecc.), per eventualmente consentirci di avviare l'azione di rivendicazione di terzi ai sensi dell'art. 242 LEF o una procedura di rivendicazione ai sensi dell'art. 106 segg. LEF, o un relativo mezzo giuridico secondo il diritto straniero determinante. Nella misura in cui il terzo non è in condizione od obbligato a rifonderci tutte le spese giudiziali ed extra-giudiziali sorte in tale procedura, il fornitore risponde per le perdite da noi subite.

- 6.6 Attraverso il nostro consenso a disegni, calcoli e altre documentazioni tecniche non si tange la responsabilità esclusiva del fornitore per la prestazione pattuita. Questo vale anche per proposte e consigli da parte nostra. Le modifiche discusse tra il fornitore e noi riguardanti l'oggetto della fornitura, devono essere confermate per iscritto; anche una deroga da questo requisito della forma scritta necessita della forma scritta. Se ciò non avviene, il fornitore sostiene la responsabilità esclusiva per la modifica. Per le modifiche che non riguardano l'oggetto della fornitura stesso, vige la cifra 6.6 frase 1.

7. Altri obblighi del fornitore

- 7.1 Se il fornitore intende passare l'esecuzione della prestazione contrattuale o parti di essa a un subappaltatore o incaricare un'impresa fornitrice di personale a prestito, per ciò è sempre necessario il nostro previo consenso scritto.
 - 7.2 Nella misura in cui è applicabile su di lui, il fornitore è tenuto a osservare la legge sulla regolamentazione di un salario minimo generale (MiLoG) della Repubblica di Germania e la legge sulle condizioni di lavoro cogenti della Repubblica di Germania per i lavoratori e le lavoratrici distaccati oltrefrontiera e per quelli regolarmente occupati in Germania (AEntG) nella versione valida di volta in volta e in particolare a corrispondere ai propri lavoratori il salario minimo legale.
 - 7.3 Se veniamo escussi ai sensi delle disposizioni dei §§ 13 MiLoG, 14 AEntG da parte dei lavoratori del fornitore o di un subappaltatore da questo incaricato o da un'impresa fornitrice di personale a prestito, il fornitore è tenuto a liberarci dalla responsabilità ai sensi dei §§ 13 MiLoG, 14 AEntG e a rifondere tutte le spese che ci sorgono in seguito a questa escussione, a meno che il fornitore non ne debba rispondere. Siamo autorizzati a contrapporre gli eventuali pagamenti da noi eseguiti ai sensi dei §§ 13 MiLoG, 14 AEntG a tutte le pretese di pagamento del fornitore e compensare le rispettive pretese.
 - 7.4 Nel caso in cui il fornitore passa la prestazione contrattuale o parti di essa a un subappaltatore o incarica un'impresa fornitrice di personale a prestito, il fornitore si impegna a garantire contrattualmente il rispetto degli obblighi menzionati nel § 7 da parte del subappaltatore o dell'impresa fornitrice di personale a prestito.
 - 7.5 Il fornitore si impegna a presentare mensilmente una prova del pagamento del salario minimo da parte sua e da parte del subappaltatore o dell'impresa fornitrice di personale a prestito. Siamo autorizzati a prendere visione in qualsiasi momento delle liste anonimizzate degli stipendi e dei salari del fornitore.
 - 7.6 Al fine di garantire le nostre pretese, ci riserviamo di esigere dal fornitore in qualsiasi momento l'apportamento di una sicurezza, ad es. di una fideiussione bancaria.
 - 7.7 Ci spettano diritti di disdetta e recesso straordinari riguardo ai rapporti di contratto con il fornitore, se il fornitore o un subappaltatore incaricato dal fornitore o un'impresa fornitrice di personale a prestito non corrisponde ai propri lavoratori il salario minimo ai sensi del § 1 MiLoG o viola le regole dell'AEntG.
- 8. Clausola salvatoria e forma scritta**
- 8.1 Se una disposizione delle presenti condizioni di acquisto dovesse per un qualsivoglia motivo essere o diventare del tutto o in parte inefficace o nulla, ciò non tange la validità delle altre disposizioni. Le parti contrattuali pattuite sino ad adesso, che una clausola inefficace o che diventa inefficace durante lo svolgimento del contratto debba essere sostituita da una che si avvicina economicamente il più possibile alla clausola inefficace.
 - 8.2 Nella misura in cui nelle presenti condizioni di acquisto è richiesta la forma scritta e non viene pattuito niente di diverso, la trasmissione elettronica che consente una registrazione duratura del contenuto della dichiarazione, è equiparata alla forma scritta.
- 9. Luogo di adempimento e foro competente, diritto applicabile.**
- 9.1 Il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni della parte derivanti dal loro intero rapporto contrattuale è Croglia, Svizzera.
 - 9.2 Tutti i rapporti contrattuali e commerciali tra noi e il fornitore (comprese le presenti condizioni di acquisto) sottostanno esclusivamente al diritto svizzero, con esclusione del diritto di collisione nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
 - 9.3 Il foro competente esclusivo per tutte le vertenze derivanti da o in connessione con tutti i rapporti contrattuali e commerciali tra noi e il fornitore (comprese le presenti condizioni di acquisto) è Croglia, Svizzera. Ci riserviamo tuttavia il diritto di fare valere pretese nei confronti del fornitore davanti a ogni altro tribunale competente.
- 10. Per le forniture nell'ambito di questo contratto vigono nel caso di**
- regole contraddittorie i contratti stipulati con il fornitore nel seguente ordine: 1. Accordo di fornitura; 2. Ordine; 3. Accordo di garanzia della qualità; 4. Accordo di segretezza; 5. Contratto di prestito di attrezzi; 6. Le presenti condizioni di acquisto. In questo contesto sono vincolanti soltanto gli accordi o le ordinazioni scritti.